



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO SICUREZZA E GESTIONI COMUNI

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1 DI DATA 19 Gennaio 2021**

OGGETTO:

MODIFICA DETERMINAZIONE N. 29 DI DATA 24 NOVEMBRE 2020

Premesso che :

in data 24 novembre 2020 è stata approvata la det. n. 29 avente ad oggetto: Autorizzazione all'indizione di una gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 per l'erogazione dei servizi postali relativi alla gestione della corrispondenza cartacea e ibrida in uscita dalla Provincia autonoma di Trento e del servizio di recapito della stessa, per un periodo di due anni, rinnovabile per altri due, per un importo pari ad euro € 558.225,71 per ogni anno, iva esclusa.

- 1) Ritenuto necessario integrare il Capitolato speciale parte amministrativa, con il seguente articolo denominato "Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto":
  1. *L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dell'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.*  
*L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.*  
*L'inadempimento ingiustificato di tale obbligo comporta da parte della stazione appaltante l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, e comunque compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.*
- 2) Ritenuto inoltre necessario eliminare l'art. 33 del medesimo Capitolato speciale parte amministrativa: "Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip", in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 36 ter 1 della l.p. 23 del 1990 che prevede "... Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016."
- 3) Ritenuto di dover precisare che, come già indicato al punto 3.1 del Capitolato tecnico che, in caso di non copertura diretta dei recapiti, prevede l'inoltro del recapito al Gestore universale, ove consentito e previsto dalla normativa vigente, relativamente al recapito degli Atti Giudiziari è ammesso unicamente il recapito diretto da parte del Fornitore, come previsto dal regolamento AGCOM (regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta, approvato con DELIBERA N. 77/18/CONS del 20/02/2018) che al punto V.30 afferma: "... proprio perché l'attività di notificazione, svolta attraverso il servizio postale, deve essere in grado di assicurare la certezza legale della conoscenza da parte del destinatario attraverso un procedimento che si svolga in modo lineare e con il massimo livello di garanzia del suo buon esito, si ritiene opportuno non segmentare il processo di notifica attraverso il coinvolgimento di più operatori postali, ognuno dei quali possa autonomamente svolgere l'attività postale, in base alla singola licenza, nella specifica fase/tratta di competenza (raccolta, smistamento, instradamento e recapito)."

- 4) ritenuto di dover precisare che - anche sulla base di quanto indicato da ANAC nella bozza delle nuove linee guida attualmente in fase di consultazione - vista la necessità del rispetto del principio di unitarietà del processo, il processo di notifica degli atti giudiziari non possa essere segmentato con affidamenti a singoli operatori, in modo autonomo, per l'esecuzione di una specifica fase/tratta di competenza, né attraverso l'istituto del subappalto, né attraverso la postalizzazione di parte degli invii;
- 5) ritenuto quindi di dover integrare l'art. 17 del Capitolato parte amministrativa tenendo conto di tali indicazioni.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la propria precedente determinazione n. 29 di data 24 novembre 2020;

#### DETERMINA

1. di integrare il Capitolato speciale parte amministrativa, con il seguente articolo 20 denominato: *“Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto”*: *L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dell'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente capitolato.*  
*L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.*  
*L'inadempimento ingiustificato di tale obbligo comporta da parte della stazione appaltante l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, e comunque compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;*
2. di eliminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 33 del medesimo Capitolato speciale parte amministrativa: *“Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip”*;
3. di integrare infine anche l'art. 17 del Capitolato speciale parte amministrativa precisando che il subappalto non è ammesso relativamente alla notifica degli Atti giudiziari, in virtù di quanto indicato da ANAC nella bozza delle nuove linee guida attualmente in fase di consultazione;
4. di riformulare il Capitolato speciale parte amministrativa con le integrazioni/correzioni sopracitate;
5. di integrare il Capitolato tecnico al punto “3.1” inserendo il riferimento alla delib. 77/18/CONS del 20/02/2018 e al punto “3.1.1.2 Servizio di recapito” con il testo: *“relativamente al recapito degli Atti Giudiziari è ammesso unicamente il recapito diretto da parte del Fornitore”*;
6. di riapprovare il Capitolato speciale parte amministrativa modificato/integrato agli art. 17, 20, 33 dalle modifiche approvate;
7. di riapprovare il Capitolato tecnico integrato agli art. 3.1 e 3.1.1.2 dalle modifiche approvate.

## **Elenco degli allegati parte integrante**

001 20211901 CAPITOLATO AMMINISTRATIVO integrato

002 20210119 CAPITOLATO TECNICO

IL DIRIGENTE  
Claudio Nanfito'